CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - SC_CAM - 0002454 - Interno - 13/04/2023 - 15:45

Campania/2023/FRG

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Massimo Gagliardi	Presidente
Ilaria Cirillo	Primo Referendario (relatore)
Stefania Calcari	Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 13 aprile 2023 ha emesso la seguente

PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO

oggetto: rendiconto 2022-XI Legislatura del Gruppo consiliare del Consiglio regionale della Campania "Italia Viva"

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in particolare l'art. 1, commi 9 e seguenti; Vista la legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge n. 174/2012;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6 dicembre 2012;

Visto l'art. 4 della legge regionale del 30 aprile 2002, n. 7 (c.d. legge regionale di contabilità);

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0006455/e del 14/04/2023 10.00 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
14/04/2023 10.00-2023006455

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - DEL-Reg.-SC_CAM - 0000125 - 13/04/2023 - 15:45

Vista la legge regionale 5 agosto 1972, n. 6. e s.m.i., recante norme sul "funzionamento dei gruppi consiliari";

Vista la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l'applicazione dell'art. 1, commi 9 - 12, del d.l. n. 174/2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei Gruppi consiliari;

Vista la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle Autonomie ha adottato una ulteriore pronuncia di orientamento nella materia *de qua*;

Vista la deliberazione n. 5/2022/INPR, con la quale questa Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2022;

Vista la deliberazione n. 62/2023/INPR, con la quale questa Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2023;

Vista l'istanza del 12/04/2023, con la quale i magistrati istruttori hanno chiesto il deferimento della presente questione all'esame collegiale;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 42/2023, con la quale il presente affare è stato inserito nella camera di consiglio del 13 aprile 2023;

Uditi, nella odierna camera di consiglio, i magistrati relatori Primo Referendario Ilaria Cirillo e Referendario Stefania Calcari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con nota prot. n. 1076 del 14/02/2023, trasmessa a mezzo PEC in pari data a questa Sezione e acquisita prot. SCCAM n. 2425/23, il Presidente del Consiglio regionale campano ha inviato - ai sensi dell'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 - il rendiconto, anno 2022 - XI Legislatura, del Gruppo "Italia Viva" e una serie di documenti a corredo.

Dal rendiconto trasmesso emerge che nel 2022, il Consiglio regionale ha liquidato complessivamente, per le spese di funzionamento del Gruppo, la somma di € 41.924,16, con un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento pari ad euro 10.522,86, mentre le spese effettuate sono pari ad euro 34.969,25 di cui euro 34.800,00 per spese di

consulenza, studi ed incarichi ed euro 169,25 per commissioni e oneri bancari, con un fondo cassa finale per spese di funzionamento pari ad euro 17.477,77

Con deliberazione n. 27/2023/FRG del 23/02/2023, questa Sezione ha disposto la comunicazione al Gruppo, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174/2012, di una serie di irregolarità e carenze documentali emerse in sede di esame del rendiconto, assegnando il termine di trenta giorni ai fini della regolarizzazione.

Con nota del 24/03/2023, trasmessa, a mezzo PEC il 25/02/2023 a questa Sezione di controllo dal Presidente del Consiglio regionale, il Gruppo consiliare "Italia Viva" ha fornito riscontro alle richieste istruttorie formulate con la mentovata deliberazione n. 27/2023/FRG.

DIRITTO

1. L'autonomia contabile del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011, *"le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali"*.

Gli statuti regionali hanno attribuito ai Consigli autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, prevedendo che le risorse necessarie per il relativo funzionamento siano costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione, che costituiscono spese obbligatorie per il bilancio regionale.

Per quel che concerne la Regione Campania, l'art. 26, comma 2, della Statuto (adottato con legge regionale del 28 maggio 2009, n. 6) attribuisce al Consiglio regionale autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile.

Dal punto di vista dell'allocazione delle risorse, lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione, mentre le risultanze finali del conto consuntivo sono ricomprese nel rendiconto generale della Regione.

In base al sistema delineato dal decreto sull'armonizzazione contabile (d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118), segnatamente al combinato disposto del comma 3 degli artt. 63 e 67, *"contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei*

risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9". Le risultanze finali del rendiconto del Consiglio regionale confluiscono, dunque, nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3. Il perimetro di consolidamento, così come le modalità e i criteri per il consolidamento, sono individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del medesimo d. lgs. n. 118/2011.

A tal fine, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al suddetto decreto (art. 67, comma 2).

2. Il rendiconto dei gruppi consiliari come parte necessaria del rendiconto regionale.

Ciò premesso in termini generali, per quel che rileva in questa sede, giova sottolineare che le risorse finanziarie sono erogate ai Gruppi consiliari a valere sul bilancio del Consiglio regionale, a sua volta alimentato, come è stato detto, quasi esclusivamente (al netto delle partite di giro) dal bilancio della Regione. Con riferimento alla Regione Campania, mette conto evidenziare che l'art. 40, comma 3, dello Statuto prevede che "l'Ufficio di presidenza [del Consiglio regionale], sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio".

In questa cornice si inseriscono le disposizioni dettate dall'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto sull'armonizzazione contabile.

Segnatamente, l'art. 1, comma 9, del suddetto decreto disciplina il rendiconto dei gruppi consiliari e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun gruppo consiliare sia tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; ciò al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità (con l'indicazione delle risorse trasferite e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti).

I gruppi consiliari sono tenuti, dunque, alla predisposizione del rendiconto con cadenza annuale. Il principio di annualità è rafforzato dal collegamento con il bilancio regionale preventivo (con riferimento alla allocazione delle risorse) e consuntivo.

Valga, a tal proposito, il richiamo contenuto nell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012, nella parte in cui prevede che il rendiconto dei gruppi consiliari sia "pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione".

Il collegamento con i documenti contabili regionali emerge anche nella giurisprudenza costituzionale, secondo la quale *"il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale"* (Corte costituzionale sentenza n. 39/2014).

3. Il controllo della magistratura contabile sui rendiconti dei gruppi consiliari.

È in questo quadro che si collocano le disposizioni che intestano alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali (art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012). Le disposizioni in esame – nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 – delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo.

Segnatamente, ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio, predisposto secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e poi recepite in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al riguardo, giova sin d'ora precisare che, per l'esercizio 2022, occorre fare riferimento alle linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con DPCM del 21 dicembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013). Il rendiconto è trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale e deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il controllo dei giudici contabili deve svolgersi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto.

Trascorso tale termine, la magistratura contabile non può più accertare, con effetto vincolante, l'irregolarità del rendiconto, con il conseguente obbligo di restituzione delle

somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate.

La Corte dei conti esercita un sindacato imparziale su un atto che costituisce uno svolgimento del bilancio regionale (sentenza n. 39/2014, punto 2 cons. in diritto). Gli effetti di tale sindacato derivano direttamente dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento contabile pubblico.

Secondo l'insegnamento della Consulta, infatti, l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità, può ritenersi "principio generale delle norme di contabilità pubblica", essendo "strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari" (sentenza n. 39/2014).

Come è stato evidenziato "*la Sezione non indica nel proprio pronunciamento gli effetti del deliberato, riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legislazione vigente, la cui individuazione esorbita dai compiti tipici della Sezione ed è rimessa eventualmente all'ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale*" (cfr. SS.RR. in speciale composizione, deliberazione n. 5/2015).

L'eventuale obbligo restitutorio a carico dei gruppi consiliari, derivante *ope legis* dalla pronuncia di accertamento di irregolarità della magistratura contabile, ha come finalità quella di garantire l'equilibrio di bilancio, congiuntamente a quella di "ripristinare" l'equilibrio stesso, ove leso da spese non adeguatamente documentate, anche nel senso della riferibilità alle finalità istituzionali dei gruppi, per ciò stesso suscettibili di inficiare la regolarità del rendiconto (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Friuli Venezia Giulia, 11 marzo 2014, n. 20/2014/FRG).

Va rilevato, a tale riguardo, che la Corte costituzionale ha progressivamente precisato la natura e i limiti del controllo affidato dalla Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali. A tal proposito, la Corte ha ribadito, più volte, che il controllo di che trattasi "se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge" (*ex multis*, sentenze n. 263/2014, n. 104/2016 e n.

260/2016). Sulla scia della giurisprudenza costituzionale si sono collocate anche le Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, le quali hanno evidenziato che il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari "non assume natura meramente formalistica - come quello che avviene sui conti giudiziali - bensì involge aspetti sostanziali, in quanto deve attuarsi secondo i parametri della veridicità e della correttezza, che si atteggiano dunque come veri e propri parametri di legalità sostanziale, che spiegano e giustificano la prescrizione di cui al DPCM 21 dicembre 2012" (Sezioni Riunite giurisdizionali in speciale composizione, sentenza 13 febbraio 2017, n. 10). Il controllo della Corte dei conti mira a verificare, in via preliminare, la integrità documentale del rendiconto, la intestazione al Gruppo a mezzo della firma del suo responsabile, e la completezza dal punto di vista giustificativo (art. 3 DPCM) in modo da considerare provate le quantità rendicontate; tale controllo si incentra sull'applicazione dei principi di veridicità e correttezza (declinata in termini "inerenza sostanziale" e necessità della spesa, oltre che di assenza di conflitti di interessi).

Segnatamente, secondo le linee guida, i parametri cui ancorare il giudizio di fatto e di diritto sono i seguenti: 1) principi di veridicità e correttezza ["*la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute*", mentre *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* (art. 1, DPCM)]; 2) divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d), del D.P.C.M.); 3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all'acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, DPCM); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell'ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato, cfr. art. 2 DPCM.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, DPCM); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3 DPCM), in particolare, "per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di

lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi" (art. 3, comma 3); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

4. I criteri di assegnazione ai Gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento.

Con riferimento alla Regione Campania, giova premettere che, ai sensi dell'art. 40, comma 1, dello Statuto, *"il regolamento [del Consiglio] disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo".*

La disciplina del funzionamento dei gruppi consiliari, ivi compreso il loro finanziamento, è contenuta, in conformità alla normativa statutaria, nella legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 e s.m.i. (intitolata "Funzionamento dei gruppi consiliari").

Ai sensi dell'art. 2 della suddetta legge, *"a ciascun Gruppo, costituito in conformità delle norme in materia del Regolamento consiliare, è assegnata, nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua consistenza. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, per l'intera legislatura, all'allestimento, all'arredamento e alla manutenzione dei locali destinati a sede dei Gruppi consiliari, alla fornitura di stampati e cancelleria, nonché agli impianti e utenze elettriche, idriche e telefoniche e alla pulizia dei locali stessi. L'Ufficio di Presidenza destina, altresì, ai Gruppi Consiliari personale in servizio presso il Consiglio entro i seguenti limiti:*

due unità per ogni Gruppo Consiliare costituito a norma di regolamento quale ne sia la consistenza; unità aggiuntive in proporzione di una per ogni due Consiglieri o frazione iscritti a ciascun Gruppo consiliare di almeno quattro unità.

L'Ufficio di Presidenza provvede anche alla formazione di materiale di documentazione e di attrezzature di Gruppi Consiliari".

Con riferimento ai criteri di assegnazione ai Gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento - *"in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012" (che detta disposizioni per la "riduzione dei costi della politica nelle regioni")* - l'art. 3 della legge in esame prevede che, *"a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto*

un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale dell'Istat della popolazione residente".

5. Rendiconto del Gruppo consiliare "Italia Viva".

Come sopra indicato, con nota prot. 3222 del 28/02/2023, trasmessa a mezzo PEC in pari data a questa Sezione e acquisita prot. SC CAM n. 1410/23, il Presidente del Consiglio regionale campano ha inviato il rendiconto anno 2022 - XI Legislatura, del Gruppo consiliare "Italia Viva". Si riporta il prospetto trasmesso dal Gruppo della situazione finanziaria risultante dal rendiconto esercizio 2022 - XI legislatura, redatto secondo il modello approvato con DPCM 21/12/2012.

	ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO	
		EURO
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	41.924,16
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	0
3)	Altre entrate (specificare)	0
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di di funzionamento	10.522,86
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	0
	TOTALE ENTRATE	52.447,02
	USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO	
1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	0
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	0
3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	0
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	0
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	0
6)	Spese consulenze, studi e incarichi	34.800,00
7)	Spese postali e telegrafiche	0
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	0
9)	Spese di cancelleria e stampati	0
10)	Spese per duplicazione e stampa	0
11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	0
12)	Spese per attivita' promozionali, di rappresentanza, convegni e attivita'di aggiornamento	0
13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	0
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari	0
16	Altre spese – Commissioni e oneri bancari	169,25

	TOTALE USCITE	34.969,25
	SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2022	
	Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	10.522,86
	Fondo iniziale di cassa per spese di personale	0
	ENTRATE riscosse nell'esercizio	41.924,16
	USCITE pagate nell'esercizio	34.969,25
	Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	17.477,77
	Fondo di cassa finale per spese di personale	0

Dal rendiconto inerente all'esercizio finanziario 2022 emerge:

- l'acquisizione di entrate per spese di funzionamento (voce E1) pari ad € 41.924,16 quale contributo 2022 per le spese di funzionamento del Gruppo in esame;
- l'effettuazione di spese per un totale di euro 34.969,25, di cui euro 34.800,00 per spese di consulenza, studi ed incarichi (voce U6) ed euro 169,25 per Commissioni e oneri bancari (voce U16);

Alla luce di tali movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio, al 31/12/2022, il fondo di cassa finale per spese di funzionamento è pari ad € 17.477,77. Tale importo collima con il saldo finale al 31/12/2022 del conto corrente bancario intestato al Gruppo.

5.1. Fondi trasferiti per spese di funzionamento.

Giova premettere che il Gruppo consiliare "Italia Viva" è composto da n. 4 Consiglieri regionali. Nell' esercizio 2022 il Consiglio regionale ha liquidato complessivamente, per le spese di funzionamento, la somma di euro 41.924,16.

La seguente tabella riporta le determine (con indicazione degli estremi dell'atto, del mese di riferimento e degli importi delle rate liquidate) del Dirigente ad interim dell'U.D. "Gestione degli Uffici di diretta collaborazione e supporto, assistenza a Gruppi consiliari e status dei Consiglieri del Consiglio regionale della Campania", con le quali sono stati trasferiti i fondi al Gruppo *de quo*.

Atto	Mese di riferimento	Importo
Det. N. 276/2022 D.G. Bilancio	Gennaio 2022	3.493,68
Det. N. 277/2022 D.G. Bilancio	Febbraio 2022	3.493,68
Det. N. 541/2022 D.G. Bilancio	Marzo 2022	3.493,68

Det. N. 542/2022 D.G. Bilancio	Aprile 2022	3.493,68
Det. N. 674/2022 D.G. Bilancio	Maggio 2022	3.493,68
Det. N. 735/2022 D.G. Bilancio	Giugno 2022	3.493,68
Det. N. 833/2022 D.G. Bilancio	Luglio 2022	3.493,68
Det. N. 834/2022 D.G. Bilancio	Agosto 2022	3.493,68
Det. N. 950/2022 D.G. Bilancio	Settembre 2022	3.493,68
Det. N. 1157/2022 D.G. Bilancio	Ottobre 2022	3.493,68
Det. N. 1228/2022 D.G. Bilancio	Novembre 2022	3.493,68
Det. N. 1303/2022 D.G. Bilancio	Dicembre 2022	3.493,68
TOTALE ENTRATE - VOCE E.1		**€ 41.924,16**

Con riferimento al fondo di funzionamento delle spese del Gruppo, l'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 ("Funzionamento dei gruppi consiliari") - modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante "Disposizioni di adeguamento al Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213" prevede: "in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale Istat della popolazione residente".

Sulla base dei dati ufficiali dell'ultima rilevazione Istat, la popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2022 risulta pari a 5.590.681 individui. Conseguentemente, al gruppo consiliare "Italia Viva" composto da quattro Consiglieri, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Regione Campania e dell'art. 19 del Regolamento Interno, spettava un contributo mensile di euro 3.493,68 (= 5.000+(0,05x5.590.681 /51consiglieri) = 10.481,05980 /12 mensilità; ne deriva una quota mensile per consigliere pari a euro 873,42 x 4= 3.493,68).

5.2. Fondi trasferiti per spese di personale.

Per quanto concerne i fondi per spese di personale, nessuna somma risulta trasferita e/o accreditata per il personale del Gruppo, essendo tale attività gestita esclusivamente dal Consiglio regionale. Come è noto, l'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 21/12/2012 prevede che "il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali". L'art. 1, commi 1-3, della legge finanziaria regionale n. 5/2013, stabilisce che le spese per il personale dei gruppi consiliari siano sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale, a valere sul Capitolo 5022, e attribuisce al settore amministrazione del Consiglio regionale stesso la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (vedi anche gli indirizzi impartiti, nella materia de qua, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania con le delibere n. 236/2013, n.279/2013, n. 283/2013, e n. 321/2014).

Ciò premesso, questa Sezione evidenzia che, con la suddetta norma contenuta nella legge finanziaria 2013, la Regione Campania ha accentrato in capo all'Organo consiliare la spesa per il personale, sicché nei rendiconti dei Gruppi non figurano fondi trasferiti a tale titolo (per la medesima ragione anche la voce "fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale" è sempre pari a zero). Tale scelta di accentramento ha come conseguenza quella di sottrarre al sindacato sui rendiconti dei Gruppi consiliari esercitato dalla magistratura contabile la voce di spesa in esame, ferme restando le verifiche che questa Sezione è chiamata ad effettuare nell'ambito della parifica del rendiconto regionale (al riguardo, si richiamano le considerazioni già svolte nel paragrafo 2 della presente deliberazione). Resta fermo, altresì, che la spesa per il personale sostenuta direttamente dal Consiglio regionale possa costituire parametro per valutare, nell'ambito del presente sindacato sui rendiconti dei Gruppi consiliari (e nei limiti in cui tale sindacato è ammesso), la spesa sostenuta dai Gruppi per acquisire prestazioni da soggetti esterni, in particolare le spese per consulenze, studi e incarichi, tenuto conto delle prestazioni già offerte dal personale messo a disposizione dal Consiglio regionale.

6. Incarichi professionali e consulenze (U-6).

Relativamente alla voce n. 6 "spese di consulenza, studi ed incarichi", dal rendiconto sono emerse spese complessivamente pari ad euro 34.800,00.

Nella Deliberazione di comunicazione n. 27/2023/FGR si è rilevato che dal relativo registro emergeva un'autorizzazione alla spesa del 03/02/2022 per una consulenza richiesta dal Consigliere Iovino pari a 6.000 euro, che non compariva nelle relative voci di uscita in ragione del fatto che la spesa sarebbe stata pagata nel 2023; per la stessa non è stata allegata alcuna documentazione a corredo.

Sul punto il Collegio ha richiesto di far pervenire la documentazione relativa alla sopra citata spesa richiesta del Consigliere Iovino, nonché il conto dei residui passivi totali, cioè comprensivo delle voci di spesa, da liquidare nel 2023, ma correlate a fatti di gestione dell'anno 2022.

Tale circostanza ha riguardato, non solo la sopraricordata consulenza autorizzata al Consigliere Iovino (per 6.000 euro), ma anche la fattura n. 22/22 (per 1.200,00 euro) del dott. Feola, anch'essa pagata nel 2023, rispetto alla quale però il Gruppo aveva prodotto la relativa documentazione già in sede di primo invio.

Conseguentemente, il Gruppo ha rinviato la nota integrativa al rendiconto con alcune modifiche, chiarendo con maggior dettaglio che il totale delle spese per incarichi e consulenze *autorizzato* nell'esercizio ammonta ad euro 42.000,00, mentre le spese *pagate* nel medesimo periodo sono pari ad euro 34.800,00.

Il gruppo ha precisato che la ridetta consulenza, di cui mancava ogni allegazione a supporto, è stata conferita al dott. Ambrosio Felice William nel 2022 ma rendicontata e liquidata nel 2023, in ragione di ciò la legittimità della consulenza sarà vagliata *funditus* unitamente al rendiconto dell'anno 2023.

Pertanto, in definitiva, le consulenze attribuite nell'anno 2022 sono state complessivamente sei, di cui una consulenza legale (all'avv. Izzo) e le rimanenti cinque per l'attività di comunicazione (ai dott.ri Feola, Del Sorbo, Savarese, Marino e Ambrosio).

7. Il riscontro ai rilievi della Sezione.

Preliminarmente, il Collegio prende atto che il Gruppo ha

- regolarizzato le autorizzazioni alla spesa, mediante l'apposizione della firma del vicepresidente, relativamente alle consulenze conferite ai dott.ri Savarese, Del Sorbo e Izzo;
- Prodotto, come richiesto, la dichiarazione di conformità all'originale della totalità della documentazione allegata;
- Inviato le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità, nonché le attestazioni di non aver rapporti di parentela entro il terzo grado con alcuno dei Consiglieri in carica del dott. Feola, nonché l'attestazione di veridicità del relativo curriculum;
- trasmesso il curriculum del dott. Marino, nonché il report relativo alla fattura n. 2/2022;
- presentato la rassegna stampa del dott. Feola relativa alla fattura n. 14/2022;
- precisato che correggerà il proprio disciplinare rispetto alla necessaria dotazione del Libro Giornale, del quale il Gruppo non è provvisto, dal momento che, in ragione della peculiare natura che lo connota, non vi sarebbe tenuto;
- ha regolarizzato le fatture dei professionisti mediante apposizione delle obbligatorie marche da bollo sulle fatture dei dott.ri Savarese e Izzo. Per il professionista dott. Feola, rispetto al quale si è contestata la mancata apposizione della relativa marca da bollo su n. 6 fatture, il Gruppo ha prodotto una "Attestazione di prenotazione di pagamento" della Agenzia delle entrate. Il Collegio ritiene pertanto superato il rilievo.

Di seguito si procede ad enucleare le controdeduzioni trasmesse in riscontro ai rilievi a tutti gli incarichi conferiti.

7.1 Procedure di conferimento dell'incarico.

Con riguardo agli incarichi conferiti in materia di comunicazione, con la deliberazione n. 27/2023/FGR questa Sezione ha chiesto, in via preliminare, chiarimenti in ordine alle modalità di conferimento dell'incarico in esame e ai criteri di selezione del contraente privato. Infatti, tenuto conto del valore della prestazione, il Gruppo consiliare avrebbe dovuto seguire lo svolgimento di una procedura negoziata, così come previsto dall'art. 10, comma 3, del proprio Disciplinare, o comunque dall'art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001. In ragione di ciò, si è chiesto di provare l'avvenuto esperimento della ridetta

procedura negoziale per l'individuazione dei professionisti, trasmettendo la relativa documentazione.

Con la nota del 25/03/2023, (assunta al prot. SC CAM n. 2012 del 27/03/2023), il Gruppo consiliare sul punto ha richiamato una corposa giurisprudenza volta ad evidenziare la natura duplice, pubblico/privata, dei Gruppi consiliari, nonché il carattere fiduciario dei contratti di diritto privato stipulati con i professionisti dal momento che: *"[...] il singolo incaricato che segue l'iniziativa istituzionale dei consiglieri, partecipa ad ogni atto propulsivo della stessa e veicola i messaggi comunicativi e promozionali necessari a rendere nota all'esterno l'attività istituzionale svolta in seno al Consiglio regionale, dando attuazione ad una strategia comunicativa concordata a monte mediante l'atto di conferimento [dell']incarico. Per entrambi i profili il carattere fiduciario appare, pertanto, evidente. [...]"*.

Ad ulteriore conforto di quanto appena evidenziato, il Gruppo ha precisato che, trattandosi di spesa per consulenze, studi e incarichi, e non già di acquisizione dei servizi, le stesse hanno seguito il procedimento di cui all'art. 11, comma 3 del Disciplinare che richiama, per l'appunto, il carattere fiduciario di siffatti conferimenti.

Al riguardo, questa Sezione sottolinea come i gruppi consiliari siano stati qualificati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale come organi del consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale (sentenze n. 187 del 1990 e n. 1130 del 1988), ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio (sentenza n. 1130 del 1988). Giova precisare che la qualificazione dei Gruppi consiliari come proiezione all'interno del Consiglio regionale dei partiti politici sconta il limite di una configurazione eventuale e non necessaria (basti al riguardo considerare l'ipotesi del c.d. Gruppo Misto), mentre la loro configurazione in termini di uffici strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio stesso conferisce a tali Gruppi il carattere della necessarietà. Del resto, di tale impostazione costituisce un chiaro riflesso il c.d. divieto di commistione tra risorse dei Gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale, imposto dall'articolo 1, comma 3, lett. a), b), c) e d), del D.P.C.M 21 dicembre 2012. Tale divieto vale a distinguere nettamente l'attività istituzionale del Gruppo, anche nella persona del singolo Consigliere, dall'attività politica "esterna" di un eventuale (e non necessario) partito di cui il Gruppo costituisce "proiezione" all'interno dell'assemblea regionale o del singolo esponente. In quest'ultima ipotesi, infatti, difettando il requisito dell'inerenza alle finalità istituzionali, l'eventuale spesa

sostenuta con risorse a carico del bilancio regionale non è rendicontabile. Sotto diverso profilo, muovendo dalla "natura pubblica delle finalità cui risponde l'assegnazione, a carico dei bilanci dei consigli regionali, di risorse finanziarie ai gruppi politici degli stessi consigli", i giudici contabili hanno affermato la sussistenza della *"giurisdizione della Corte dei conti in ordine all'accertamento della responsabilità patrimoniale derivante dall'utilizzo delle menzionate risorse per finalità difformi da quelle stabilite dalla legge"* (cfr. Corte conti, Sezione Giurisdizionale Lombardia, 28 luglio 2014, n. 163; negli stessi termini v., Corte cost., sentenza n. 235/2015 e Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, n. 30/2014). In disparte ogni ulteriore considerazione in ordine alla natura dei gruppi consiliari, per quel che rileva in questa sede, non sembra revocabile in dubbio la connotazione pubblicistica dei gruppi nell'esercizio delle funzioni istituzionali all'interno del Consiglio regionale (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 622/2021 e Cass. SS.UU. n. 5590/2020), alimentate da risorse finanziarie assegnate a quest'ultimo a carico del bilancio regionale (Corte cost., sentenza n. 39/2014), con le conseguenze che discendono da tale qualificazione in termini di regime normativo applicabile. La gestione, da parte del Gruppo, dei contributi ricevuti non è libera nei fini, ma deve essere necessariamente propedeutica all'esercizio della propria funzione istituzionale, in ragione della provenienza pubblica delle risorse ricevute e della confluenza del bilancio dei Gruppi consiliari in quello della Regione (v. SSRR. spec. comp. n. 19/2022/RGC).

Resta fermo che determinati incarichi, in ragione dello stretto collegamento con l'attività politica che il Gruppo svolge in seno all'Assemblea regionale e, dunque, della marcata componente fiduciaria che li connota, possano configurarsi come incarichi fondati sull'*intuitu personae*. Per le ragioni esposte, tale valutazione va effettuata caso per caso, in relazione al singolo incarico, non potendo tale componente essere considerata *in re ipsa* per il solo fatto che l'incarico venga conferito da un Gruppo consiliare. Nella fattispecie, il Collegio ravvisa nell'incarico conferito la presenza di elementi che ne giustificano la qualificazione in termini fiduciari in ragione dello stretto collegamento con l'attività politica e le descritte peculiarità del Gruppo *de quo*, come si desume dall'analisi dell'oggetto contrattuale (art. 1) che *"è quello di informare in maniera omogenea e univoca sull'attività legislativa del Gruppo e sulle iniziative politiche legate ad essa (...)"*. Trattasi, dunque, di comunicazione istituzionale dei contenuti

politici dell'attività svolta dal Gruppo in seno al Consiglio regionale" (v. delibera n. SCCAM/ 61/2022/FRG).

Ciò nondimeno, il Collegio richiama l'attenzione per il futuro sulla necessità di una motivazione analitica che metta in luce le peculiarità dell'incarico.

7.2 Necessità della spesa.

Con riguardo al profilo della necessità dell'incarico, nelle premesse dei vari contratti, si dà atto dell'assenza di personale interno avente una particolare competenza per le attività previste dal singolo contratto. Attesa la genericità di quanto esplicitato in premessa, considerato che il presupposto della pattuizione non risultava suffragato da elementi idonei a valutarne la sussistenza, la Sezione, in via istruttoria ha richiesto la trasmissione dell'elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo da codesto Gruppo consiliare, con la correlata specificazione delle qualifiche e delle mansioni assegnate.

Sul punto, il Gruppo ha precisato che lo stesso non usufruisce di alcun personale dipendente della Regione Campania e che quest'ultima non fornisce alcuna consulenza e/o supporto per le attività istituzionali del Gruppo consiliare.

Inoltre, ha allegato l'elenco del personale comandato presso il Gruppo stesso per l'anno di riferimento.

Si tratta di 3 unità e, precisamente:

- Clemente Di Rosa (cat. D), proveniente dal Consorzio Bacino Volturno;
- Piero Ferrata (cat. C), proveniente dall'Ente Parco Nazionale del Cilento;
- Vincenzo Solombrino (cat. D), proveniente dall'Asl Napoli 1 centro.

Va all'uopo precisato che, per tutte e tre le unità appena menzionate, il Gruppo – sebbene gli fosse stato richiesto in sede di "comunicazione" - ha omesso di puntualizzare le qualifiche rivestite e, pertanto, permangono dubbi circa il tipo di apporto lavorativo che le stesse hanno svolto a favore del Gruppo nel 2022.

Per il futuro, si richiama il Gruppo a far chiarezza fin da principio, e non solo quindi in sede contro-deduttiva, circa il personale impiegato dalla Regione presso i propri uffici in modo accurato e circostanziato, avendo premura di precisare le mansioni a cui lo stesso è preposto, dal momento che tale informazione rappresenta un presupposto indispensabile per valutare la necessità della spesa sostenuta dal Gruppo.

7.3 Riferibilità al professionista dell'attività svolta.

Con riferimento all'oggetto del contratto e la riferibilità dell'attività effettivamente espletata dal professionista incaricato, in sede di riscontro alla comunicazione ex art. 1, comma 11, del d.l. n. 174/2012, il Gruppo ha osservato che i contratti stipulati con i professionisti non prevedono il ricorso ad alcuna specifica formalità circa la consegna dei lavori svolti e che, in ogni caso, costoro per poter ricevere il compenso relativo al lavoro svolto sono tenuti alla presentazione preliminare del report riepilogativo dell'attività svolta. Solo dopo aver ricevuto il "visto di approvazione" da parte del Presidente del Gruppo, invero, il professionista potrebbe emettere la relativa fattura, "visto" che pertanto rappresenta allo stesso tempo una positiva valutazione sulle prestazioni svolte e prova implicita della effettiva consegna al Gruppo dei lavori ivi riportati.

Il Collegio, prende atto dei chiarimenti forniti dal Gruppo e pur nella consapevolezza dell'assenza di una forma *ad substantiam* richiesta per la riferibilità dell'attività svolta al professionista incaricato, richiama l'attenzione del Gruppo all'esigenza di fornire comunque prova dell'attività svolta ancorché affidata a strumenti "socialmente" tipizzati (es. impiego di strumenti di messaggistica istantanea).

7.4 Divieto di commistione e di comunicazione istituzionale durante il periodo elettorale.

Sulla violazione del c.d. divieto di commistione, giova premettere che, in sede di comunicazione ex art. 1, comma 11, del d.l. n. 174/2012, questa Sezione ha sollevato dubbi in ordine al necessario collegamento delle prestazioni offerte dai professionisti Feola e Del Sorbo con l'attività istituzionale del Gruppo, in violazione del divieto di commistione tra le risorse dei Gruppi e quelle a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale.

Sul punto, il Gruppo nella nota di risposta - in via generale - ha ribadito l'inerenza del complesso delle attività prestate dai professionisti incaricati dal momento che i vari reports riepilogativi contengono *"elementi tali da poterle ricondurre nell'alveo della comunicazione istituzionale quali il richiamo, sempre presente, della funzione di Consigliere regionale, l'appartenenza al Gruppo, la riferibilità a realtà territoriali campane, l'attività*

politica svolta all'interno delle Commissioni consiliari e, in ogni caso, tese ad illustrare e favorire la conoscenza e visibilità su temi di interesse pubblico e/o sociale regionale e locale".
Più nello specifico, con riguardo alle prestazioni rese dal dott. Feola, nella deliberazione di comunicazione erano state censurate - a titolo meramente esemplificativo - alcune pagine del report riguardante il professionista. Rispetto a talune di esse, il Gruppo controdeduce in modo puntuale chiarendo che l'intervento del Cons. Iovino, di cui alla pag. 32 del relativo report, è stato effettuato nella qualità di vice presidente della Commissione Consiliare Cultura; mentre, rispetto alla censura di cui alla pag. 48, invece, il Consigliere è intervenuto nella qualità di componente della Commissione Consiliare Trasporti.

Sul punto, infine, il Gruppo ha concluso che "*trattasi, ad ogni modo, di attività comunicative che non hanno comunque influito sulla regolarità della prestazione nel suo complesso [...]. I molteplici comunicati, redatti ed inviati alle agenzie di stampa e di cui il report ne riporta i testi integrali, appaiono infatti rispettosi del collegamento, non in termini tenui, con l'attività istituzionale svolta dal Gruppo e dai Consiglieri ad esso appartenenti*".
Rispetto alla prestazione resa dal professionista Del Sorbo, invece, nella più volte richiamata Deliberazione n. 27/2023 si è chiarito che gli allegati prodotti dal professionista hanno contemplato esclusivamente contenuti inseriti nella pagina Facebook del Gruppo e che, pertanto, rispetto ad essi ne fosse provata per definizione la riferibilità all'attività istituzionale del Gruppo.

Tuttavia, si è osservato altresì che sovente i comunicati e le notizie venivano "ri-postati" dalle pagine personali dei singoli consiglieri e, conseguentemente, si è chiesto di precisare chi curasse i contenuti mediatici delle suddette pagine.
Sul punto, il Gruppo non ha risposto ma ha ribadito che "*il professionista ha provveduto ad identificare la più opportuna strategia digitale per il gruppo e ha predisposto, curato e aggiornato la pagina social del gruppo Italia Viva sulla piattaforma Facebook che è notoriamente la piattaforma comunicativa più adatta alla attività di promozione e comunicazione istituzionale attesa la sua versatilità rispetto alle altre che limitano il proprio contenuto principalmente alle immagini (instagram) ovvero ai video di breve durata (tik tok)*".
Si prende atto di quanto chiarito dal Gruppo, ritenendo superate le censure mosse in sede istruttoria, cionondimeno richiamandolo per il futuro ad una più accurata e puntuale precisazione, già in sede di primo invio, circa i presupposti comprovanti l'inerenza della spesa effettuata ai fini istituzionali per i quali è prevista dalla legge.

Quanto, poi, alla possibile violazione del divieto di comunicazioni durante il periodo elettorale, con la richiamata deliberazione n. 27/2023 si sono censurati taluni contenuti divulgativi riconducibili all'attività resa dai dott.ri Feola, Del Sorbo e Marino.

Nello specifico, con riguardo al primo professionista, si è riscontrata una comunicazione resa in data 22 agosto.

Sul punto il Gruppo ha controdedotto rilevando che "*Trattasi di una comunicazione auspicabilmente scusabile, che riporta una riflessione molto generale del Consigliere Regionale Francesco Iovino sulla rilevanza che i territori devono avere nelle scelte politiche. Nello stesso comunicato, peraltro, il Consigliere Iovino dichiara di voler continuare a svolgere il suo ruolo di Consigliere regionale, smentendo di fatto ogni ipotesi di candidatura al Parlamento italiano. In definitiva, trattasi di una comunicazione non in grado di generare alcun vantaggio "politico" in favore della propria compagine. Siffatto comunicato, peraltro, non ha assolutamente generato una specifica remunerazione [...] il compenso corrisposto al professionista della comunicazione non tiene conto della singola e specifica prestazione ma fa riferimento alla attività professionale che l'incaricato è chiamato a svolgere nella sua globalità durante tutto il periodo indicato dal contratto. Ne consegue, sotto tale profilo, l'assoluta irrilevanza ai fini del compenso pattuito del singolo e isolato comunicato stampa, specie se rapportato alla cospicua mole di ulteriori prestazioni rese nel periodo contrattualizzato*".

In riferimento alle comunicazioni del dott. Del Sorbo, si sono rilevati 3 contenuti in potenziale conflitto con il sopraindicato divieto, rispetto ai quali il Gruppo ha sottolineato come questi "*non contengano alcun risalto per la forza politica d'appartenenza, provengono da Consiglieri regionali non candidati alle elezioni Politiche e non appaiono certo in grado di generare, in considerazione del contenuto, alcun "vantaggio" elettorale in favore del proprio Partito*", richiamando quanto già evidenziato sul punto per il dott. Feola circa l'irrilevanza di siffatte comunicazioni rispetto al compenso percepito, in ragione tra l'altro della esiguità numerica delle stesse in rapporto al resto dell'attività svolta.

Infine, con riguardo al dott. Marino il rilievo ha riguardato la mancanza negli allegati ai reports delle date di pubblicazione dei relativi contenuti sicché, è stato osservato, non era stato possibile valutare l'eventuale violazione del divieto in questione.

In merito a quanto osservato, il Gruppo ha chiarito che: "*[...] pur in difetto di una puntuale allegazione delle date di pubblicazione dei singoli comunicati, nell'arco temporale dei report di riferimento [...] si riscontra un solo comunicato avente ad oggetto la tornata politico-*

elettorale per il rinnovo del Parlamento col quale, peraltro, il Consigliere Vincenzo Santangelo comunica di non candidarsi alle imminenti elezioni", riprendendo inoltre le considerazioni già svolte per gli altri due professionisti circa l'irrilevanza della comunicazione in esame rispetto al complesso dell'attività resa e l'inattitudine della stessa, singolarmente considerata, a generare per il professionista ulteriore vantaggio economico e per il partito, un vantaggio elettorale.

Pertanto, il Collegio ritiene superati i rilievi mossi sulla base della duplice considerazione secondo cui, da un lato, un post isolato non valga ad inficiare una prestazione per il resto resa in conformità all'incarico ricevuto e, dall'altro, in ragione del contenuto di tali comunicazioni.

Cionondimeno, si richiama il Gruppo per il futuro ad una maggiore attenzione circa il rispetto del divieto di cui all'art. 1, comma 1, lett. D dell'All. 1 del DPCM del 21 dicembre 2012 a mente del quale *"non sono consentite spese inerenti all'attività istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio"*.

7.5 Attività di coordinamento.

La totalità dei contratti di consulenza conferiti dal Gruppo in materia di comunicazione hanno riportato, all'art. 2 "Oggetto e contenuto", pressoché la medesima dicitura in merito al coordinamento dell'attività di comunicazione del Gruppo.

L'istruttoria condotta ha consentito di ravvisare come risultasse difficile immaginare il coordinamento "diffuso" da parte di ciascun professionista di uffici stampa formati unicamente dagli stessi incaricati, dato che *"l'esigenza di coordinamento e raccordo presuppone una parcellizzazione dell'attività svolta dai diversi incaricati e l'affidamento ad un unico soggetto del ruolo di coordinatore delle informazioni istituzionali del gruppo, anche al fine di raccordare la comunicazione in favore dei singoli consiglieri"*.

Sul punto, il Gruppo ha riscontrato che *"l'attività di coordinatore è stata conferita esclusivamente al dott. Feola così come si evince da una piana lettura dell'art. 2, rubricato "attività", del contratto sottoscritto dal professionista. L'attività demandatagli, proprio in considerazione della parcellizzazione territoriale degli incarichi di comunicazione attribuiti, conferisce solo ed esclusivamente al dott. Sandro Feola anche il ruolo di coordinamento [...]*

mentre in nessun altro contratto (cfr. tutti gli art. 2 dei contratti di comunicazione stipulati, rubricati "attività") viene riportata, tra le attività da svolgere, anche quella di coordinatore. Di tutta evidenza, la richiesta di chiarimenti è stata generata dal contenuto dell'art. 1, rubricato "oggetto e contenuto", di identico tenore per ciascun conferimento. Ebbene, il contenuto del menzionato articolo 1 non descrive quelle che sono le attività effettivamente richieste a ciascun professionista incaricato (che, come detto, sono invece illustrate all'art. 2) ma individua genericamente il contenuto dell'incarico da assolvere; l'utilizzo della espressione, senz'altro poco felice, "coordinando le attività di comunicazione interagendo con le attività dell'ufficio stampa" vuole riferirsi alla necessità di una costante interazione col coordinatore dell'Ufficio Stampa [...]".

In disparte la non opportunità di parcellizzare l'oggetto del contratto in due articoli diversi, posto che "l'oggetto e il contenuto" del contratto (art. 1) non possono che avere riguardo, per la parte del professionista, alla "attività" ossia alla prestazione pretesa dal professionista da svolgersi – sicché una eccessiva frammentazione di tale voce finisce con l'essere talmente ridondante da far sbiadire i precisi contorni descrittivi delle parole utilizzate – in merito all'attività di coordinamento resa dal dott. Feola valgono le considerazioni di seguito riportate.

In merito, l'incarico in esame è stato formalizzato con il contratto sottoscritto in data 23 febbraio 2022 e ha ad oggetto (*rectius*, "attività" di cui all'art 2) le seguenti prestazioni:

- Organizzazione e *coordinamento* dell'ufficio stampa, composto degli altri professionisti incaricati per la comunicazione e suddivisi per ambiti territoriali, intrattenendo rapporti con la stampa e con gli altri media;
- *Coordinamento* in tema di diffusione delle note stampa dei consiglieri del Gruppo, coordinamento della organizzazione di interviste sui quotidiani e sulle televisioni locali e nazionali, in particolare della Provincia di Avellino e quelle operanti nel settore sanità;
- *Coordinamento* nei rapporti con le testate giornalistiche e le proposte e le iniziative del Gruppo;
- Preparazione e diffusione rassegna stampa.

In sede istruttoria, la Sezione ha rilevato come nessun elemento di prova fosse stato accluso rispetto alla più volte menzionata attività di coordinamento evidenziando,

altresì, la circostanza che i reports sembravano del tutto sovrapponibili e solo in parte confortati da allegazioni a supporto.

Infatti, nessun elemento di prova è stato prodotto rispetto alla più volte menzionata attività di coordinamento o, per esempio, alla estrapolazione di notizie di interesse dalla rassegna stampa di Telepress, limitandosi, i vari reports, solo a riportare su fogli bianchi il testo di alcuni comunicati stampa del professionista del tutto privi di contesto e riferimento.

Tale lacuna documentale non è stata colmata dal Gruppo, circostanza questa resa ancor più rilevante dal fatto che, come si è detto, il Gruppo ha precisato in sede controdeduttiva che il soggetto che ha svolto l'attività in questione è proprio il dott. Feola.

Segnatamente in risposta lo stesso Gruppo ha specificato " *A tal proposito si chiarisce che l'esigenza di individuare un coordinatore è derivata dalla modalità organizzativa, peraltro avallata da codesta Corte, di suddividere geograficamente gli incarichi di comunicazione attese le specifiche peculiarità del territorio campano; più nello specifico, lo si ribadisce, si è incaricato un professionista per ogni circoscrizione di provenienza dei consiglieri eletti, mentre, un ulteriore incarico è stato affidato per l'attività di comunicazione digitale. All'uopo si precisa che l'attività di coordinatore è stata conferita esclusivamente al dott. Sandro Feola così come si evince da una piana lettura dall'art. 2, rubricato "attività", del contratto sottoscritto dal professionista. L'attività demandatagli, proprio in considerazione della parcellizzazione territoriale degli incarichi di comunicazione attribuiti, conferisce solo ed esclusivamente al dott. Sandro Feola anche il ruolo di coordinamento (oltre a curare la comunicazione istituzionale in provincia di Avellino), nel mentre, in nessun altro contratto di (cfr. tutti gli articoli 2 dei contratti di comunicazione stipulati, rubricati "attività") viene riportata, tra le attività da svolgere, anche quella di coordinatore*"

Ancòra, a tal riguardo ha soggiunto che il dott. Feola "*si è occupato del coordinamento della comunicazione del gruppo Italia Viva attesa l'organizzazione su base provinciale innanzi illustrata e, sempre in qualità di coordinatore, ha selezionato e inoltrato la rassegna stampa di interesse dei Consiglieri regionali, ha curato i rapporti di questi ultimi con gli operatori dell'informazione. Contestualmente, ha provveduto alla redazione dei comunicati stampa e alla loro diffusione attraverso l'inoltro agli organi di informazione operanti in Campania e, non da ultimo, curato la comunicazione istituzionale in provincia di Avellino.*"

Vieppiù, anche il report relativo alla fattura n. 14/2022, inviato in sede di risposta, documenta – peraltro nemmeno in modo particolarmente circostanziato, limitandosi

invero a riportare una serie di non precisati documenti inviati via *whatsapp* da un soggetto non meglio identificato ad un gruppo chiamato "Comunicazione IV Cons. Reg" - solo l'attività di rassegna stampa, o meglio di raccolta di articoli di interesse estrapolati dai vari organi di informazione, senza alcun riferimento alla attività di coordinamento.

Val la pena, inoltre, richiamare l'attenzione sul fatto che, anche dall'analisi del ridetto art. 2, l'attività di coordinamento sembra assolutamente prevalente. Eppure, in nessun allegato dai vari reports - dei quali pure si contestava in sede di comunicazione anche la sostanziale reciproca sovrapponibilità - l'attività in questione trova una forma minima di conforto documentale.

Difatti l'attività svolta dall'incaricato non viene documentata in maniera sufficientemente specifica, tale da poterne provare e, in questa sede, verificare l'effettiva inerenza alle esigenze istituzionali del Gruppo.

Né la dichiarazione del Capo gruppo appare idonea a fornire adeguata prova di tale inerenza, poiché non è suffragata da alcuna documentazione atta a confermarla, mancando agli atti qualsiasi documento che comprovi l'effettivo e concreto svolgimento della relativa prestazione (Cfr. in tal senso SS.RR., sent. n. 19/2022; sent. n. 23/2021/RGC; sent. n. 22/2021/RGC; sent. n.15/2021/RGC; sent. n. 11/2021/RGC; sent. n. 30/2020/RGC; sent. n. 29/2020/RGC; sent.n. 28/2020/RGC; sent. n. 28/2017/EL; sent. n. 10/2017/EL; sent. n. 20/2016/EL; sent. n.29/2014/EL; sent. n. 39/2014/ELSS.RR. in spec. comp. Sentenza n. 20/2016/EL).

Peraltro, come indicato al pertinente paragrafo 7.2 della presente deliberazione, manca prova del fatto, solo dichiarato genericamente (con indicazione dei soli nominatavi dei soggetti in servizio) che nell'ambito del personale del Gruppo non fossero reperibili altri dipendenti in possesso di professionalità adeguata a svolgere il medesimo incarico.

Alla luce di quanto espresso, pertanto, il Collegio dichiara non regolare la spesa sostenuta dal Gruppo con riguardo all'incarico conferito al dott. Feola per complessivi euro 12.000,00.

A tal fine va precisato che - a fronte della complessiva spesa per l'incarico in esame pari ad euro 12.000,00, suddiviso in totali 9 fatture - nell'anno finanziario oggetto dell'odierno controllo, ne sono state pagate solo 8, per euro 10.800,00, dal momento che

la fattura 22/22 emessa in data 30/12/2022, pari ad euro 1.200,00, è stata pagata invece nel 2023.

Alla pronuncia di accertamento di irregolarità della Sezione regionale consegue l'effetto di cui all'art 1, comma 11, ultimo periodo, d.l. n. 174/2012 che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, consiste non più nella decadenza, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Gruppo, ma nell'obbligo della restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate.

Come è stato evidenziato *supra*, la Sezione regionale non adotta una statuizione di condanna alla restituzione delle somme inerenti alle voci di spesa affette da irregolarità, in quanto tale effetto deriva direttamente dalla legge.
Dall'accertamento dell'irregolarità discende, invece, un effetto conformativo consistente nella doverosa attivazione dell'Assemblea regionale ai fini del recupero delle somme dovute.

Al riguardo, per completezza, mette conto evidenziare che l'art. 3 – quinquies della citata legge regionale n. 6/1972, aggiunto dall'articolo 26, comma 3, lettera b) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6, prevede che, in caso di accertamento della "non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti", l'obbligo di restituzione "si realizza mediante predisposizione di apposito piano di rientro, approvato dall'Ufficio di Presidenza, che contempla progressive decurtazioni del contributo annuale spettante al Gruppo per le spese di funzionamento di cui al comma 1".

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania
- accerta la regolarità del rendiconto 2022 - XI Legislatura del Gruppo consiliare "Italia Viva", con esclusione della voce di spesa di euro 10.800,00 per le motivazioni espresse nel paragrafo 7.5;
- dispone la trasmissione della presente pronuncia al Presidente del Consiglio regionale della Campania, per il seguito di competenza;
- dispone la trasmissione della presente pronuncia alla Procura regionale per la Campania della Corte dei conti, per quanto di eventuale competenza.

Così deliberato, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023.

I Relatori

Ilaria Cirillo

Stefania Calcari

Il Presidente

Massimo Gagliardi

Depositata in Segreteria 13 APR. 2023

Il Direttore della Segreteria

dott. Giuseppe Imposimato